CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Conclusioni dell'avvocata generale alla Corte Tamara Ćapeta nella causa C-320/25 | [Lertimene] [1]

Comunicato stampa n. 118/26

Lussemburgo, 3 settembre 2026

Avvocata generale Tamara Ćapeta: l'applicazione combinata della norma che vieta i tatuaggi visibili e dell'obbligo di indossare un'uniforme specifica in base al genere è discriminatoria

Tale politica di assunzione per l'accesso alle forze di polizia italiane è discriminatoria nei confronti delle donne e non può essere giustificata dal fatto che essa costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa

HG si è iscritta al concorso per diventare agente di polizia nelle forze di polizia italiane. Ella è stata tuttavia esclusa dal concorso perché aveva un piccolo tatuaggio raffigurante un fiore sul polpaccio sinistro.

In Italia, è vietato agli agenti di polizia avere tatuaggi visibili in caso di utilizzo dell'uniforme. Le norme che disciplinano il concorso escludono quindi automaticamente le persone con siffatti tatuaggi visibili. Mentre HG veniva esaminata, il suo tatuaggio è stato rilevato. Dato che l'uniforme di cerimonia include gonna e scarpe *décolleté*, il suo tatuaggio sarebbe visibile in occasione di cerimonie. Ella è stata pertanto esclusa dal concorso.

HG ha contestato la sua esclusione dinanzi ai tribunali amministrativi italiani, uno dei quali ha adito la Corte di giustizia per l'interpretazione del diritto dell'Unione che vieta la discriminazione fondata sul sesso.

Nelle conclusioni odierne, l'avvocata generale Tamara Ćapeta ritiene che la politica di assunzione di cui trattasi costituisca una discriminazione diretta fondata sul sesso, la quale è vietata dal diritto dell'Unione.

A suo avviso, l'applicazione combinata di due norme, una che vieta i tatuaggi visibili e l'altra che impone alle donne di indossare gonne in occasione di cerimonie ufficiali, penalizza i candidati di sesso femminile sulla base del loro sesso. Se HG fosse un uomo, ella non sarebbe stata esclusa dal concorso per il solo motivo di avere un tatuaggio sulla parte inferiore della gamba.

Inoltre, l'avvocata generale ritiene che la discriminazione di cui trattasi **non possa essere giustificata dai motivi addotti dal governo italiano**.

Come rilevato nelle conclusioni, il diritto dell'Unione consente una distinzione fondata sul sesso, a condizione che sia appropriata e necessaria per soddisfare un requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, requisito che persegua obiettivi legittimi [2].

Tuttavia, gli argomenti delle autorità italiane, secondo cui **la norma in questione ha lo scopo di consentire la partecipazione a cerimonie ufficiali**, circostanza che **veicola valori tradizionali** e **rafforza l'identità** delle forze di polizia, non possono essere accolti come giustificazioni nel caso di specie.

L'avvocata generale Ćapeta ritiene al contempo inopportuno e inutile escludere dalle forze di polizia le donne con tatuaggi per il motivo che esse non possono partecipare a cerimonie ufficiali, dato che **tali eventi costituiscono solo una piccola parte delle funzioni di polizia**, che **gli agenti di polizia di sesso femminile indossano già pantaloni** come parte della loro uniforme operativa e che **i dirigenti di polizia possono, in ogni caso, autorizzare un agente di polizia di sesso femminile a indossare pantaloni in occasione di una determinata cerimonia**.

Inoltre, l'applicazione combinata delle due norme non è necessaria per preservare la tradizione, in quanto **gli usi cerimoniali non andrebbero persi se alcune donne fossero dispensate dall'obbligo** di indossare gonne in occasione di cerimonie. Analogamente, nella misura in cui le uniformi hanno lo scopo di dimostrare l'identità e l'appartenenza alle forze di polizia, **consentire alle donne di indossare pantaloni garantirebbe la stessa rappresentatività e la stessa uniformità**.

Infine, sotto il profilo della proporzionalità, **lo svantaggio che l'impossibilità di accedere alle forze di polizia comporta per le donne è preponderante rispetto al beneficio simbolico della loro partecipazione occasionale a cerimonie** indossando una divisa ordinaria.

Alla luce di tutto ciò, l'avvocata generale Ćapeta ritiene che **la politica di assunzione di cui trattasi non possa soddisfare il criterio del requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa e sia quindi vietata dalla normativa dell'Unione in materia di lotta alle discriminazioni fondate sul sesso**.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale rientranti esclusivamente nei seguenti settori (1) il sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA), (2) le accise, (3) il codice doganale, (4) la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, (5) la compensazione pecuniaria e l'assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto, o (6) il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a conoscere di tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

La controversia nazionale non viene decisa né dalla Corte di giustizia né dal Tribunale. Spetta alla corte o al tribunale nazionale dirimere la causa conformemente alla decisione della Corte di giustizia o del Tribunale, che è parimenti vincolante per le altre corti o gli altri tribunali nazionali dinanzi ai quali venga sollevata una questione analoga.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale del parere è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ✆ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «Curia Web TV» e su «Europe by Satellite» ✆ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!

[1] Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

[2] Articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/54/CE.